



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

di concerto con

il Ministro

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e con

il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito Legge 241/1990) e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 14 ter;

VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 9;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;

VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

VISTO l'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che stabilisce una specifica procedura per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto al fine di migliorare e garantire il quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta di gas naturale;

VISTI gli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies del D.lgs 27 dicembre 2004, n. 330, recante norme integrative del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato "Testo Unico";

VISTO l'art. 46 della legge 29 novembre 2007, n. 222, sostituito dall'art. 27, comma 31 della legge 23 luglio 2009 n. 99 che disciplina l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto come autorizzazione unica sostitutiva di ogni altra autorizzazione, concessione, parere e



nulla osta comunque denominati necessari alla costruzione ed esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e l'intesa con la Regione variazione degli strumenti urbanistici vigenti o di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sovraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale;

CONSIDERATO che la società LNG Medgas Terminal s.r.l. non ha optato per l'applicazione della legge n.99/2009 ai sensi del comma 32 dell'art.27, avendo già l'istruttoria del procedimento in fase avanzata, e che pertanto il procedimento rimane assoggettato alla previgente normativa costituita dall'art.8 della legge 340/2000 e dall'art.46 del DL n.159/2007 modificato dall'art.1 della legge 222/2007 in sede di conversione;

VISTA la Delibera CIPE 89/2003 del 13 novembre 2003 "Primo programma delle Opere Strategiche: Hub Interportuale di Gioia Tauro", che prevede un finanziamento pubblico per la realizzazione di una Piastra del Freddo", vincolato alla realizzazione di un rigassificatore nell'area industriale;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria del 14 febbraio 2005 di "Approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), con previsione di "localizzazione di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) nella Regione.....ed in particolare nell'Area di Sviluppo Industriale di Gioia Tauro";

VISTA la Delibera della Giunta Regione Calabria dell'8 marzo 2005, n. 249, con espressione del parere favorevole al nuovo Progetto Unificato relativo ad un terminale di rigassificazione (ex Società LNG Terminal ed ex Società Petrolifera di Gioia Tauro), presentato dalla società LNG Medgas Terminal (di seguito la Società);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale".

CONSIDERATO il carattere strategico, ai fini dei principi richiamati dall'articolo 8 della legge n. 340/2000, di favorire la realizzazione di ulteriori terminali di rigassificazione di gas naturale in base alle seguenti considerazioni:

- la necessità, anche in considerazione delle recenti problematiche geopolitiche manifestatesi relativamente agli approvvigionamenti di gas naturale, di diversificare i Paesi di provenienza del gas naturale mediante la realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto;
- al fine di conseguire una maggior offerta di gas sul mercato nazionale a prezzi competitivi e più efficaci condizioni di concorrenza, è necessario avviare celermente la realizzazione di nuove infrastrutture, tra le quali rivestono un ruolo prioritario i terminali di rigassificazione, che rispetto ai gasdotti, presentano una maggiore flessibilità di approvvigionamento, la facilità di espansione della loro capacità di



rigassificazione, e l'ingresso diretto di nuovi operatori nel mercato italiano del gas naturale;

- la crescita della domanda nazionale ed europea di gas, dovuta soprattutto all'incremento del consumo di gas nel settore termoelettrico, dovrà necessariamente essere soddisfatta mediante un maggior ricorso alle importazioni, considerata anche la prevista diminuzione della produzione nazionale ed europea;
- la programmazione di nuove infrastrutture deve anche tenere conto della necessità di realizzare un eccesso strutturale dal lato dell'offerta, al fine di sviluppare meccanismi concorrenziali all'interno del mercato italiano, e tenuto conto dello sviluppo strategico che si auspica per il sistema italiano del gas naturale di divenire, da centro di consumo, a via di transito di gas verso i mercati del centro Europa, con la opportunità di creare in Italia un hub mediterraneo per lo scambio di gas con vantaggi competitivi per i prezzi del gas e l'economia del Paese;

VISTA l'istanza in data 16 marzo 2005 con la quale la Società LNG Medgas Terminal S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 8 della legge 340/2000, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto della capacità di 12 miliardi di metri cubi annui, con possibile espansione a 16 miliardi di metri cubi, e delle relative opere connesse da ubicare nell'area industriale/portuale di Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando, in Provincia di Reggio Calabria, costituito principalmente da:

- il pontile a mare per lo scarico delle navi metaniere, che ricade all'esterno del canale portuale;
- il sistema di trasferimento del GNL all'impianto di rigassificazione, comprendente due tubazioni criogeniche di scarico da 32" della lunghezza di circa 3.500 metri, ricadenti nell'area portuale di Gioia Tauro e nell'area industriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG), nei Comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando;
- il sistema di ricevimento costituito da 4 serbatoi circolari della capacità di circa 160.000 mc ciascuno, il sistema di passaggio di fase da liquido a gas del GNL mediante vaporizzatori, i sistemi ausiliari di sicurezza e le opere accessorie, tra cui il sistema per la fornitura di frigoriferie alla "Piastra del freddo"; tali sistemi ricadono nell'area industriale ASIREG, nel solo Comune di San Ferdinando;
- l'opera connessa di allacciamento alla rete nazionale dei gasdotti di Snam Rete Gas, ricadente nei Comuni di San Ferdinando e di Rosarno (lunghezza circa 7,350 km);
- l'opera connessa di allacciamento alla rete nazionale elettrica di TERNA, costituita da un elettrodotto in doppio cavo interrato AT 150 KV (lunghezza circa 1,5 km), ricadente in area industriale del Consorzio ASIREG, in comune di Gioia Tauro;



VISTO il verbale, con relativi allegati, della prima seduta di Conferenza di Servizi del 20 settembre 2005, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri e/o nulla osta favorevoli, alcuni con prescrizioni, delle seguenti Amministrazioni e/o Enti, come riportato nel resoconto della seduta: Regione Calabria; Provincia di Reggio Calabria; Autorità Portuale; Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Reggio Calabria; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna; Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria – ASIREG; Comune di Gioia Tauro e Comune di San Ferdinando; Capitaneria di Porto di Gioia Tauro; RFI - Rete Ferroviaria Italiana; Agenzia del Demanio - Ufficio di Reggio Calabria; Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia;

VISTA la richiesta, nella seduta della Conferenza del 20 settembre 2005, da parte del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT), circa la necessità di espletare la procedura di VIA riferita non al solo pontile, ma all'intero impianto e alle opere connesse; di ottemperare all'obbligo comunitario di soddisfare le esigenze della consultazione della popolazione previsto dalla normativa in materia di impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.lgs 334/1999 e di acquisire il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) per la realizzazione delle opere portuali;

VISTO l'art. 46 della legge 222/2007, il quale stabilisce per gli impianti di specie che il giudizio di compatibilità ambientale, è reso anche in assenza del parere del CSLLPP di cui all'art. 5, comma 3, della legge 84/1994, che deve essere espresso nell'ambito della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che, ai sensi di tale norma, il CSLLPP nell'Adunanza n. 256 dell'11 dicembre 2007, a sezioni riunite, ha deciso che "in relazione all'intervenuta disposizione legislativa (D.L. 1.10.2007, n.159, poi convertito in Legge 222/2007), la richiesta di esame e parere e la relativa documentazione progettuale inviata a corredo dell'affare indicato in progetto (Terminale di rigassificazione di GNL nell'area portuale di Gioia Tauro) siano da restituire";

VISTA la richiesta n. 38381 del 6 novembre 2008 di questa Amministrazione al CSLLPP, di esprimere il parere di competenza sul progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 della legge 222/2007 (parere di cui all'art. 5, comma 3, della legge 84/1994) e la successiva nota n. 5885 dell'11 dicembre 2008 dello stesso CSLLPP, di richiesta alla Società LNG Medgas Terminal S.r.l. della documentazione aggiornata, documentazione trasmessa dalla società con nota n. 4 del 13 febbraio 2009;

VISTO il decreto n. 894 del 17 settembre 2008 di pronuncia di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;



VISTA l'istanza della Società n. 8 del 24 marzo 2009, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione alla costruzione del terminale in esame con approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, l'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per il gasdotto di collegamento alla Rete Nazionale dei gasdotti di Snam Rete Gas, in quanto opera connessa;

VISTA la nota n. 42218 del 3 aprile 2009 di questa Amministrazione con la richiesta di pubblicazione dell'avviso di avvio procedimento all'Albo Pretorio dei Comuni interessati di S. Ferdinando e Rosarno nonché su due quotidiani di cui uno a diffusione locale;

CONSIDERATO che, nei termini prefissati, non sono pervenute né in sede Comunale né presso questa Amministrazione osservazioni in merito;

VISTA la richiesta del Consorzio ASIREG, n. 2645 del 5 giugno 2009, di ottimizzazione del tracciato del gasdotto nella parte iniziale dello stesso, in aree già espropriate dal Consorzio, così da essere compatibile con i propri piani di sviluppo, ottimizzazione accettata dalla Società con nota n. 40 del 25 settembre 2009;

CONSIDERATO che il tracciato ottimizzato interferisce con un gasdotto a bassa pressione di Snam Rete Gas s.p.a. e che comunque quest'ultima Società ha rilasciato un parere di massima favorevole con nota n. 1996 del 28 agosto 2009, ribadendo quello già emesso con nota n. 102 del 29 maggio 2009;

RILEVATO che sono pervenuti i seguenti atti da parte degli Enti ed Amministrazioni interessati dal tracciato del gasdotto:

1. Snam Rete Gas: parere di massima favorevole emesso in data 29 maggio 2009 e confermato in data 28 agosto 2009;
2. R.F.I – Rete Ferroviaria Italiana - per attraversamento Ferrovia Battipaglia - Reggio Calabria al km 316 + 500: Nulla Osta di fattibilità emesso in data 6 aprile 2009;
3. Provincia di Reggio Calabria per attraversamento S.P. 40 Rosarno - Taurianova al km 6 + 900: parere favorevole emesso in data 29 giugno 2009 e confermato con nota del 4 dicembre 2009;
4. ANAS - Azienda Nazionale delle Strade Statali - Compartimento Viabilità di Catanzaro: attraversamento S.S. 18 "Tirrenica" al km 471 + 050; parere tecnico preliminare positivo emesso in data 20 novembre 2009;
5. ANAS - Azienda Nazionale delle Strade Statali - Ufficio speciale per l'Autostrada A3 di Cosenza: attraversamento Autostrada Salerno - Reggio Calabria al km 385 + 150; parere preliminare favorevole emesso in data 20 novembre 2009;



6. Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture - LL.PP.- Risorse Idriche - Settore 1 di Catanzaro (c/o So.Ri.Cal. di Catanzaro): attraversamento di un acquedotto metallico: DN 200 e DN 350 al km 2 + 150: parere tecnico favorevole emesso in data 16 novembre 2009;
7. ASIREG: nota del 9 dicembre 2009 di parere favorevole per l'impianto nella sua configurazione generale e per il metanodotto opera connessa;
8. Comune di San Ferdinando, Deliberazione n. 78/R.D. del 16 dicembre 2009, di attestazione della conformità urbanistica delle opere ricadenti nell'area comunale per la realizzazione dell'impianto di rigassificazione e delle opere connesse;
9. Comune di Rosarno, Deliberazione n. 283/R.D. del 18 dicembre 2009, con cui ha certificato la conformità urbanistica del gasdotto al Piano Regolatore Comunale vigente;

CONSIDERATO che la Società, in data 16/6/2009, ai sensi dell'art. 36 del Codice Navigazione ha richiesto all'Autorità Portuale di Gioia Tauro la Concessione Demaniale Marittima e che, ai fini dell'esatta determinazione delle aree interessate, ha redatto una documentazione progettuale più dettagliata, presentata alla stessa Autorità Portuale con due istanze integrative, n. 9 del 22 aprile 2009 (per le sole opere a mare) e n. 20 del 15 giugno 2009 (per le opere a terra); quest'ultima contenente anche la richiesta di Concessione per impianto ed esercizio dello stabilimento costiero ed opere connesse, ai sensi dell'art. 52 del Cod. Nav.;

VISTA la nota dell'Autorità Portuale, n. 8879 U/09 AAMM del 24 giugno 2009, con la quale ha avviato la specifica procedura di competenza;

VISTA la Determina dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, trasmessa con nota n. 2166U/10 AAMM dell'11 febbraio 2010, con la quale dichiara "la conclusione favorevole del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di una concessione demaniale marittima quarantennale, relativa ad una zona demaniale e a uno specchio acqueo della superficie complessiva di mq. 261.036, allo scopo di realizzare e mantenere un pontile di scarica, una condotta di collegamento ed opere accessorie ad un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto GNL da allocare su area non appartenente al demanio marittimo, nonché l'autorizzazione ex art. 52 del Codice della Navigazione per la messa in opera e l'esercizio dello stabilimento";

VISTO che, previa intesa con i Commissari Straordinari di Governo dei tre Comuni interessati, in data 14 maggio 2009 è stata avviata - con la pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa e manifesti murali e con il deposito della documentazione progettuale, compreso il Rapporto Preliminare di Sicurezza, presso i tre Municipi a disposizione del pubblico per 60 giorni - la procedura di consultazione della popolazione prescritta dal citato NOF del 7 agosto 2007, finalizzata "all'accesso all'informazione e



partecipazione ai relativi processi decisionali”, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 334/1999 e della Circolare del Ministero dell’Interno, n.3600 del 20 dicembre 2005, lettera “m”;

PRESO ATTO che la procedura, di cui sopra, si è conclusa il 14 luglio 2009 con una “Assemblea Intercomunale” aperta alla popolazione, presso l’Aula Consiliare di Gioia Tauro e che la verbalizzazione dell’evento e le osservazioni scritte acquisite agli atti dell’Assemblea, unitamente al documento di illustrazione del progetto da parte della Società LNG MedGas Terminal s.r.l., sono state trasmesse a questo Ministero con nota dal 28 luglio 2009, in conformità a quanto disposto dal citato D.lgs 334/1999;

VISTA la nota della Società n. 24 del 31 luglio 2009, con la quale la Società ha inoltrato a TERNA la richiesta del collegamento elettrico dell’impianto di rigassificazione alla rete elettrica nazionale; collegamento da realizzare in cavo interrato AT (150 kV), della lunghezza di circa 1,5 km ricadente in area industriale consortile, in Comune di Gioia Tauro;

VISTA la nota n. TE/P20090013845 del 28 ottobre 2009 di TERNA, con la quale ha trasmesso alla Società proponente la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG);

VISTA la lettera n. 2 del 16 febbraio 2010 della Società con la quale, nel comunicare a TERNA l’accettazione dello schema di allacciamento proposto nella STMG, ha confermato l’avvio della redazione della documentazione progettuale definitiva, richiesta dalla stessa TERNA, ai fini del rilascio del “parere di rispondenza ai requisiti tecnici” di cui al Codice di Rete; di tale impegno della Società la TERNA ha preso atto con successiva nota del 3 marzo 2010;

VISTO il verbale, con relativi allegati, della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 22 dicembre 2009, per il procedimento di autorizzazione del terminale di rigassificazione con opere connesse, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri e/o nulla osta favorevoli, alcuni con prescrizioni, delle seguenti Amministrazioni e/o Enti, come riportato nel resoconto della seduta: NOF del Comitato Tecnico Regionale (CTR) Calabria; Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG); Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Agenzia delle Dogane Centrale (RM), a valere anche per l’Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale Calabria e Campania (NA), nonché per l’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro; ENAC; Aeronautica Militare - Comando 3^a Regione Aerea; Autorità Portuale di Gioia Tauro; Capitaneria di Porto di Gioia Tauro (conferma del parere espresso nella prima Conferenza); Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia (conferma del parere espresso nella prima Conferenza); Corpo Nazionale VV.F. – Dipartimento VV.F.S.P.D.C. – Direzione regionale VV.F. Calabria; Comune di Gioia Tauro (RC); Comune di Rosarno (RC); Comune di San Ferdinando (RC); Snam Rete Gas S.p.A.; Regione Calabria; Provincia di Reggio Calabria (conferma del parere espresso nella prima Conferenza);



CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni e/o Enti che hanno apposto le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto. Il proponente, pertanto, potrà interfacciarsi con le competenti Amministrazioni e/o Enti per tutti gli adempimenti inerenti l'ottemperanza delle menzionate prescrizioni, anche per quanto riguarda le eventuali modifiche, le modalità attuative e l'identificazione dei vari momenti temporali cui riferire le prescrizioni medesime, qualora gli stessi non risultino univocamente determinati;

VISTA la Determina del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6 della legge 241/90, in data 29 aprile 2010 con la quale dichiara concluso positivamente il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del terminale di rigassificazione di Gioia Tauro, avviato a seguito dell'istanza della Società LNG Medgas Terminal S.r.l. in data 16 marzo 2005,- fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni dell'Amministrazione precedente in relazione alla mancata espressione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - e ritenuti sussistenti tutti i presupposti per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione, nonché per la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, l'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per il gasdotto di collegamento alla rete nazionale;

VISTO il parere dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 23 luglio 2010, n. 33, con il quale il Consiglio stesso ha ritenuto di dover "restituire il progetto preliminare del terminale di che trattasi poiché, alla luce delle osservazioni contenute nei "considerato" che precedono e tenuto conto della incompletezza della documentazione in atti, non risulta verificata la sua fattibilità tecnica". Il suddetto parere è stato espresso in qualità di organo consultivo del Provveditorato Interregionale OO.PP., nell'ambito della richiamata procedura di concessione demaniale. Lo stesso Provveditorato ha comunque rilasciato con nota n. 441 E/10 del 21 dicembre 2009 un parere favorevole fatte salve le eventuali prescrizioni del CSLPP ;

VISTA la nota prot. 2489 del 16 marzo 2011 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con la quale il suddetto Consiglio ha ribadito di non dover esprimere il proprio parere nell'ambito della Conferenza di Servizi, poiché il comma 31 dell'art. 27 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato l'art. 46 del D.L. n. 159 dell'1 ottobre 2007;

VISTA la nota n. 189 del 21.12.2009 del Presidente della Regione Calabria il quale conferma l'Intesa di competenza regionale per l'impianto nella sua configurazione generale e per l'opera connessa relativa al gasdotto di collegamento del rigassificatore di Gioia Tauro alla Rete Nazionale dei gasdotti, essendosi verificate le condizioni pregiudiziali dell'ottenimento dei pareri favorevoli di V.I.A. nazionale e regionale;



RITENUTO che sussistano i presupposti necessari e sufficienti per procedere all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

DECRETA

Art. 1

1. La società LNG Medgas Terminal S.r.l., con sede in Piazza S. Chiara, 49, Roma (di seguito la Società) è autorizzata a costruire e ad esercire un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto della capacità di 12 miliardi di metri cubi standard di gas annui, e delle relative opere connesse, costituite da un gasdotto di raccordo alla rete nazionale di gasdotti Snam Rete Gas ed un elettrodotto in cavo di collegamento alla rete nazionale elettrica di TERNA;
2. L'autorizzazione di cui al punto 1 perde efficacia qualora non venga rilasciata alla società LNG Medgas Terminal s.r.l. dall'autorità preposta la concessione demaniale prevista dall'art.52 del Codice della Navigazione e secondo le modalità stabilite dall'art.12 del relativo regolamento di esecuzione.
3. Il terminale sarà ubicato nell'area industriale/portuale di Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando, in Provincia di Reggio Calabria, costituito principalmente da:
 - un pontile a mare per lo scarico delle navi metaniere, che ricade all'esterno del canale portuale;
 - un sistema di trasferimento del gas naturale liquefatto (GNL) all'impianto di rigassificazione, comprendente due tubazioni criogeniche di scarico da 32" della lunghezza di circa 3.500 metri, ricadenti nell'area portuale di Gioia Tauro e nell'area industriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG), nei Comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando;
 - un impianto di rigassificazione comprendente il sistema di ricevimento costituito da 4 serbatoi circolari della capacità di circa 160.000 mc ciascuno, il sistema di passaggio di fase da liquido a gas del GNL, mediante vaporizzatori, i sistemi ausiliari, di sicurezza e le opere accessorie, tra cui il sistema per la fornitura di frigoriferie alla "Piastra del freddo", ricadente nell'area industriale ASIREG, nel solo Comune di San Ferdinando;
 - un'opera connessa di allacciamento alla rete nazionale dei gasdotti di Snam Rete Gas, ricadente nei Comuni di San Ferdinando e di Rosarno (lunghezza circa 7,350 km);
 - un'opera connessa di allacciamento alla rete nazionale elettrica di TERNA, costituita da un elettrodotto in doppio cavo interrato AT (150 kV), della lunghezza di circa 1,5 km, ricadente in area industriale del Consorzio ASIREG, in comune di Gioia Tauro.



Art. 2

E' riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del terminale di rigassificazione di Gioia Tauro con gasdotto ed elettrodotto di collegamento alle reti nazionale.

Art. 3

E' approvato il progetto dell'opera connessa di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti Snam Rete Gas, redatto dalla Società LNG Medgas Terminal S.r.l., allegato al presente decreto alla scala 1:2.000.

Art. 4

E' apposto il vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nella documentazione di cui all'articolo 3.

Art. 5

E' dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità; entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Art. 6

Per l'opera connessa del collegamento in doppio cavo AT (150 kV) alla rete nazionale elettrica di TERNA S.p.a., secondo la soluzione tecnica di connessione (STMG) della stessa Società del 28 ottobre 2009 ed accettata dalla LNG Medgas Terminal S.r.l. con nota del 16 febbraio 2010, quest'ultima dovrà trasmettere alla stessa TERNA, entro sei mesi dalla comunicazione del presente Decreto, la documentazione progettuale definitiva delle opere di rete comprensiva del modello 4/a, ai fini del rilascio del "parere di rispondenza ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete", dandone avviso a questo Ministero.

Art. 7

1. La Società LNG Medgas Terminal S.r.l. ha l'obbligo di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti nell'ambito delle Conferenze di servizi, di cui una sintesi è contenuta in allegato al presente decreto, ed a quelle impartite in ambito di decreto V.I.A. DSA/DEC/VIA/2008, n. 894 del 17 settembre 2008, nonché a quelle formulate nel corso del procedimento dalle Amministrazioni e/o Enti interessati i quali, se non diversamente disposto, sono tenuti alla verifica diretta del loro puntuale adempimento nonché a provvedere ai conseguenti controlli. La Società è tenuta inoltre ad ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno dettate sull'opera dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, espresse a supporto del parere tecnico del Provveditorato Interregionale OO.PP., nell'ambito del procedimento di emanazione della concessione demaniale ed in materia di regolamentazione portuale.



2. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni e/o Enti rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza.
3. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche. A tal fine, sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la Società LNG Medgas Terminal S.r.l. deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla Regione Calabria, alla Provincia di Reggio Calabria e ai Comuni di Gioia Tauro (RC), Rosarno (RC) e San Ferdinando (RC) un rapporto concernente lo stato dell'ottemperanza alle menzionate prescrizioni.
4. La Società, entro sei mesi dalla data di notifica del parere di fattibilità del CSLLPP nell'ambito del procedimento di concessione demaniale, è tenuta a depositare presso il Ministero dello sviluppo economico copia del progetto definitivo, corredato degli elaborati grafici necessari al collaudo di cui all'art. 9, comma 2, e a realizzare l'impianto di cui all'art. 1 conformemente ai piani tecnici e al progetto presentato a corredo della richiesta di autorizzazione citata nelle premesse, e secondo le prescrizioni di cui al comma 1.
5. La Società è tenuta, prima di dare inizio alle operazioni a mare, a richiedere le autorizzazioni di competenza provinciale relativamente alle operazioni di movimentazione dei fondali marini.
6. Eventuali modifiche significative al progetto o alla ubicazione delle sue componenti, ed in particolare l'eventuale estensione della capacità di rigassificazione da 12 a 16 miliardi di metri cubi annui, saranno sottoposte nuovamente all'esame della Conferenza dei servizi, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini della verifica di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8

1. La Società, tenuto conto dell'istruttoria in corso del procedimento di concessione demaniale nel cui ambito sarà formalizzato il parere del CSLLPP e previa acquisizione della concessione demaniale, deve iniziare i lavori per la costruzione del terminale di



ricevimento e rigassificazione di cui all'art. 1 entro 18 mesi dalla data del presente decreto ed ultimarli entro i successivi quarantadue mesi dalla stessa data.

2. Con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e d'intesa con la Regione Calabria, possono essere concesse proroghe dei suindicati termini, a seguito di motivata istanza per comprovati e giustificati motivi e/o per causa di forza maggiore.
3. L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla verifica di ottemperanza delle specifiche prescrizioni contenute nell'art. 7, comma 1 del presente decreto.
4. La Società è tenuta a inviare al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e alla Regione Calabria, con cadenza semestrale e con modalità da concordare con ciascuna Amministrazione, un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e del programma rispetto ai tempi di completamento dell'opera, nonché sul rispetto delle prescrizioni richiamate.

Art. 9

1. La Società, sia per l'esercizio provvisorio che per l'esercizio definitivo del terminale di rigassificazione e delle opere connesse, è tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie in materia di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici nell'ambiente idrico e ad esercire l'impianto nel rispetto delle norme di tutela dall'inquinamento e dell'ambiente.
2. La Società non potrà iniziare l'esercizio definitivo a regime del terminale di rigassificazione e delle opere connesse, prima del collaudo o della verifica definitiva delle stesse da parte di una apposita Commissione, costituita da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo della Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui uno con funzioni di Presidente, da un funzionario dell'Agenzia delle dogane, un funzionario della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La Commissione può essere integrata da non più di due funzionari o esperti nominati rispettivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della Società titolare dell'autorizzazione;
4. La richiesta di collaudo, anche relativamente a stati di avanzamento parziali o singole opere componenti il terminale di rigassificazione, è inoltrata dalla Società alla



Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art.10

1. Per quanto riguarda gli interessi marittimi, il collaudo delle nuove opere è effettuato dalla Commissione di cui all'art. 48 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche ed integrazioni;
2. Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, la Società è tenuta al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999.
3. La Società è tenuta a rispettare le prescrizioni marittime di sicurezza relative alla determinazione definitiva della zona di rispetto intorno all'impianto.

Art. 11

1. La Società nel corso dell'esercizio del terminale di rigassificazione è tenuta al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare degli indirizzi e delle determinazioni adottate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 28 dello stesso decreto e successive modifiche e/o integrazioni ed a quelle relative alle procedure di emergenza approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché al rispetto di quanto stabilito dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dello stesso decreto legislativo.
2. La presente autorizzazione è trasferibile, mediante autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, d'intesa con la Regione Calabria.
3. La società è tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di separazione societaria e funzionale vigenti, nonché di quelle previste dall'art.21 del DLgs. 1 giugno 2011 n.93.

Art. 12

1. La Società LNG Medgas Terminal S.r.l. provvederà alla pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, del presente decreto all'albo pretorio dei Comuni interessati.
2. La suddetta Società dovrà altresì pubblicare il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art.14 ter, comma 10, della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni; di tale adempimento deve essere data comunicazione alla Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche - Div.VI.



Art. 13

Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'art. 52 quinquies, comma 2°, del Testo Unico.

Art.14

1. Restano fermi gli obblighi previsti dalle disposizioni citati nelle premesse e quelli derivanti dalla normativa vigente in materia.
2. Qualora risulti che la Società non abbia adempiuto alle prescrizioni contenute nel presente decreto, o non abbia osservato le leggi e i regolamenti in materia, la presente autorizzazione può essere revocata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, previa contestazione degli addebiti; per le stesse motivazioni l'esercizio dell'impianto potrà essere sospeso fino all'avvenuto adeguamento.

Art. 15

La Società è obbligata, a proprio totale carico, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

Art. 16

Avverso la presente autorizzazione unica è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 FEB 2012

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

II MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.

AUTORITA'/ENTE richiedente	TESTO PRESCRIZIONE
<p>Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG)</p>	<p>Il metanodotto dovrà essere realizzato nella posizione alternativa modificata perché interferente con alcune opere programmate dal consorzio ASIREG.</p>
<p>Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria- Ufficio 9 - Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria (ex ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Reggio Calabria)</p>	<p>La Società dovrà presentare il progetto definitivo per le opportune verifiche idraulico marittime, dei dimensionamenti statici e delle indagini geomeccaniche, nonché dovrà attenersi alle eventuali prescrizioni tecniche, considerazioni e osservazioni del CSLPP nell'ambito della procedura della concessione demaniale</p>
<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Gioia Tauro</p>	<p>La Società dovrà presentare il progetto definitivo, al fine di effettuare le valutazioni finali sulla realizzazione dell'opera. Inoltre, prima della messa in esercizio dell'impianto, ogni attività marittima connessa con l'uso delle strutture a mare sarà soggetta all'emanazione di apposite disposizioni, da parte della stessa Autorità marittima, ai fini della tutela degli interessi pubblici connessi con la sicurezza della navigazione</p>
<p>Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Regionale Calabria - Prevenzione Incendi di Catanzaro</p>	<p>Il nulla osta di fattibilità (NOF) del 7/08/2007 è condizionato al recepimento nel progetto particolareggiato delle prescrizioni di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia affrontata la problematica relativa all'utilizzo ed all'installazione di compensatori idraulici di sovrappressione (torri piezometriche, polmoni di compensazione), a protezione dei fenomeni legati ai possibili colpi d'ariete derivanti da manovre di intercettazione di emergenza del flusso di scarico lungo la tubazione di collegamento tra pontile e parte fissa; - che siano studiate specifiche soluzioni tecniche a salvaguardia dell'integrità del piping di collegamento tra il pontile e la parte di terra dello stabilimento (sia per la fase liquida che per la fase gas), al fine di ogni possibile contenimento degli effetti deformanti derivanti da sisma di grande e piccola intensità; - che siano tenute in considerazione, nella progettazione esecutiva delle singole tubazioni di collegamento tra il pontile e la parte di terra dello stabilimento, sia le esigenze legate alle variazioni termiche ed alle conseguenti possibili variazioni di pressione lungo tutta la tratta, sia la problematica legata all'effettiva esigenza di realizzare tratti sezionabili (con relativi giunti e dispositivi di intercettazione) da considerarsi necessari per garantire l'effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria; - che tutta la lunghezza della tubazione di collegamento tra la parte a mare e la parte a terra dello stabilimento (sia fase liquida

	<p>che gas), dovrà essere realizzata del tipo "Tube in Tube", interrata in cunicolo c.a. coperto con solettone in c.a. e riempito con materiale inerte. Tutto il tracciato sia dotato di sistema di rilevazione di perdite, collegato ad un sistema di rapida intercettazione della portata di scarico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia valutata l'eventuale rimozione della linea di scarico di prodotti petroliferi attualmente esistente lungo il pontile per le conseguenze che la presente della stessa potrebbe comportare, sia per la gestione della tempistica degli scarichi che dei relativi flussi di prodotti. Nel caso in cui la condotta dovesse essere a tutti i costi conservata, dovranno essere prese in considerazione per il futuro utilizzo della tubazione dell'LNG: <ol style="list-style-type: none"> a) l'inibizione della contemporaneità d'uso delle linee piping; b) il piazzamento del prodotto petrolifero eventualmente presente in condotta a fine scarico; c) la programmazione di un servizio di manutenzione della condotta; d) l'effettuazione di procedura di controllo con check-list prima di attivare lo scarico GNL. - che sia predisposta, in considerazione del sistema di viabilità interna del porto, apposita pianificazione d'emergenza per garantire l'accessibilità al pontile da parte dei mezzi di soccorso tenendo conto di tutte le realtà che operano all'interno del porto; - che sia evidenziata la presenza di eventuali centrali termiche a gas per riscaldamento degli uffici e di altri impianti soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DM 16/02/1982; - che sia garantita la limitazione di operare con portate massime operative di scarico delle navi metaniere non superiori al limite di 13.000 mc/h e sia installato apposito sistema di controllo di eccesso di flusso; - che la compatibilità territoriale sia verificata con riferimento alla tabella 3b, e non alla 3a, del punto 6.3.1 del DM LL.PP. 09/05/2001.; - che siano evidenziate le distanze di danno anche per gli eventi incidentali relativi alla parte dell'analisi incidentale comprendente frequenze di accadimento oltre 10^{-6} e fino a 10^{-8}; <p>Infine, prima della messa in esercizio del metanodotto di raccordo alla rete Snam Rete Gas, la Società dovrà ottenere, ai sensi della normativa vigente, il parere antincendio.</p>
<p>Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Porti</p>	<p>L'esercizio del terminale nel suo complesso (terminale e serbatoi stoccaggio) è subordinato al preventivo collaudo, ai sensi dell'art. 48 Reg. Cod. Nav., ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 52 Cod. Nav.</p>
<p>Autorità Portuale di Gioia Tauro</p>	<p>Per la definizione operativa della concessione demaniale, di cui alla determinazione favorevole del procedimento amministrativo del 10 febbraio 2010, occorrerà acquisire il parere di fattibilità del CSLP.</p>

<p>Comune di Gioia Tauro (Deliberazione Commissione Straordinaria del 16 dicembre 2009)</p>	<p>Dovrà essere previsto un monitoraggio costante dei vari sistemi ambientali trattati, sia in fase di realizzazione dell'impianto che in fase di esercizio, con attrezzature da posizionare sui confini territoriali e soprattutto sull'area litoranea con trasmissione dei dati su 24 ore ad apposita postazione da localizzare nella sede comunale.</p> <p>Dovrà essere verificato da parte del Ministero Ambiente, dell' APAT, del Ministero per i Beni e le attività culturali, della Regione Calabria, dell' ARPA Calabria, del Comitato Tecnico Regionale l'ottemperamento di tutte le prescrizioni e condizioni espresse nei pareri di competenza e nel decreto di compatibilità ambientale del 7 settembre 2008; l'esito di tale verifica dovrà essere comunicato anche al Comune.</p> <p>Dovrà essere costituita da parte della Società proponente una polizza assicurativa a garanzia del risarcimento di eventuali danni ambientali a persone ed Enti sia nella fase di costruzione che in quella di conduzione dell'impianto.</p> <p>La Regione Calabria, la LNG Medgas Terminal srl e la Meridiana Gas srl, ciascuno per quanto di propria competenza, dovranno garantire l'effettiva realizzazione di tutte le misure di compensazione e riequilibrio fissate con il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 13 maggio 2009.</p>
<p>Comune di Rosarno (Deliberazione Commissione Straordinaria del 18 dicembre 2009)</p>	<p>Dovranno essere ottemperate le prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contenute nel decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 17 settembre 2008; b) contenute nel nulla osta di fattibilità del Comitato Tecnico Regionale – Direzione Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, del 7 agosto 2007;
<p>Comune di San Ferdinando (Deliberazione Commissione Straordinaria del 16 dicembre 2009)</p>	<p>Dovranno essere ottemperate le prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contenute nel decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 17 settembre 2008; b) contenute nel nulla osta di fattibilità del Comitato Tecnico Regionale – Direzione Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, del 7 agosto 2007;
<p>ENAC e Aeronautica Militare – 3[^] Regione Aerea (Bari)</p>	<p>Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con circolare n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000.</p>
<p>RFI Direzione Compartimentale Infrastruttura di Reggio Calabria</p>	<p>La Società è tenuta all'osservanza delle norme e prescrizioni in tema di attraversamento di linee ferroviarie di cui al DM 2445 del 23 febbraio 1971, relativamente all'interferenza con la linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria al km 316+500.</p> <p>L'autorizzazione all'inizio dei lavori è subordinata alla conclusione dell'esame del progetto esecutivo.</p>

<p>Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture – lavori Pubblici – Risorse Idriche di Catanzaro</p>	<p>L'autorizzazione all'inizio dei lavori dell'attraversamento del gasdotto con l'acquedotto metallico afferente allo schema idrico Regionale Petraie 2° per Rosarno – San Ferdinando DN 350 (progr. km. 2+150), è subordinata alla conclusione dell'esame del progetto esecutivo, ai fini della stipula della specifica convenzione .</p>
<p>Snam Rete Gas S.p.a.</p>	<p>Le opere del gasdotto dovranno essere realizzate fuori dalle fasce di rispetto dagli impianti Snam, e la progettazione dei sistemi di protezione catodica di condotte prossime o in attraversamento alla strutture metalliche interrato di SRG dovrà tener conto, oltre a quanto previsto dal DM 17 aprile 2008 in merito alle distanze di sicurezza, anche dallo stato elettrico/impiantistico esistente, ai fini della limitazione delle interferenze elettriche tra le strutture. Inoltre per la realizzazione dell'interconnessione tra il gasdotto e la rete di trasporto Snam esistente, occorrerà procedere secondo quanto previsto dal Codice di Rete di Snam Rete Gas (Capitolo 6), approvato dall'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas.</p>
<p>Provincia di Reggio Calabria - Settore 13 - Patrimonio - Locazioni - Espropri – Concessioni - Servizio Concessioni</p>	<p>L'autorizzazione per l'attraversamento del gasdotto con la S.P. n. 40 alla progr. km 5+150 nel Comune di Rosarno, potrà essere rilasciata a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che siano accettate tutte le condizioni contenute nel Regolamento per le Concessioni e le Licenze Stradali dell'Ente, nonché le eventuali particolari prescrizioni tecniche ed amministrative che l'Amministrazione intenderà adottare a tutela della sicurezza stradale, delle relative pertinenze, del pubblico transito; • che l'opera sia realizzata in conformità a quanto prescritto dal D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 integrato dal DPR 16 settembre 1996, n. 610 e delle altre norme vigenti in materia; • che il Concessionario sia in possesso di tutte le autorizzazioni e pareri previsti dalle normative vigenti; • che nella realizzazione delle opere non siano pregiudicati eventuali diritti di terzi;
<p>ANAS – Compartimento della Viabilità della Calabria di Catanzaro</p>	<p>L'autorizzazione definitiva per l'attraversamento del gasdotto con la S.S. 18 alla progr. km 471+450, sarà rilasciata a valle della presentazione da parte della Società del progetto definitivo ai sensi delle specifiche norme di riferimento, e all'adempimento delle altre indicazioni contenute nello stesso parere preliminare del 20 novembre 2009.</p>
<p>ANAS – Ufficio per l'Autostrada SA -</p>	<p>L'autorizzazione per l'attraversamento del gasdotto con</p>

RC di Cosenza	l'Autostrada A3 Sa – Rc alla progr. 385+150, sarà rilasciata a condizione che in sede di progetto definitivo dell'impianto venga meglio specificata l'interferenza nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere preliminare del 20 novembre 2009.

